

REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

Art. 1
Fonti normative

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la competenza in materia di organizzazione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale degli insegnanti ed istruttori di autoscuola, è attribuita alla Provincia.
2. La materia di cui al comma 1 è disciplinata:
 - dall'art. 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole”;
 - dal punto 5) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;
 - dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”;
 - dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 839 del 26/07/2011 “Modalità attuative del D.M. n. 17 del 26/01/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di Autoscuole”.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di abilitazione alla professione di:
 - a) insegnante di teoria di autoscuola;
 - b) istruttore di guida di autoscuola per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - c) istruttore di guida di autoscuola per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;

- d) istruttore di guida, ai soli fini della conduzione di una autoscuola ai sensi dell'art. 123, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli attestati di cui al comma precedente si acquisiscono a seguito del superamento degli esami di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 3 **Indizione sessioni d'esame**

1. Le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, si svolgono in una o più sessioni nel corso dell'anno stabilite dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 12 in relazione al numero delle domande pervenute.
2. Ciascuna sessione d'esame è resa nota attraverso apposito avviso nel quale sono indicati:
 - a) le modalità ed i termini entro i quali presentare le domande di ammissione all'esame;
 - b) la data e la sede di svolgimento della prova.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia. Allo stesso è data ampia diffusione presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia, presso i vari punti informativi della rete dei Servizi di comunicazione della Provincia di Perugia (Sportello del Cittadino - Servizi decentrati), sul portale dell'Ente www.provincia.perugia.it e presso il Servizio competente.

Art. 4 **Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami**

1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola coloro che risultano in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al D.M. 26/01/2011, n. 17 di seguito riportati:
 - A) **per gli insegnanti di teoria:**
 - a) età non inferiore ai diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida della categoria B normale o speciale di cui non sia stata disposta la sospensione o la revoca;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di teoria;

B) per gli istruttori di guida:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida, di cui non sia stata disposta la sospensione o la revoca, comprendente:
 - almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patente speciale, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida.
2. Ai candidati, oltre ai requisiti di cui sopra, è richiesto il possesso della residenza anagrafica o l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in uno dei comuni della provincia di Perugia.
 3. Sono ammessi agli esami i cittadini stranieri purché in regola con le vigenti normative in materia di soggiorno.
 4. I titoli di studio conseguiti all'estero, per essere considerati equivalenti a quelli richiesti al comma 1, devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero ed essere presentati unitamente alla "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero.
 5. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5

Domanda di ammissione agli esami

1. L'interessato, che intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, rivolge apposita domanda alla Provincia di Perugia, utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla struttura competente e disponibile sul sito internet dell'Ente, contenente:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;

- b) la tipologia di esame che si intende sostenere tra le seguenti: abilitazione di insegnante di teoria, abilitazione di istruttore di guida, estensione dell'abilitazione;
- c) la dichiarazione, resa nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
2. La domanda è sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione, mediante l'apposizione della propria firma autografa.
3. Alla domanda, da prodursi in bollo, dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- attestazione di versamento per oneri di istruttoria stabiliti con Delibera di Giunta Provinciale, da effettuare sul conto corrente postale n. 14265060 intestato a "Amministrazione Provinciale di Perugia - Proventi e Servizi vari", indicando nella causale "Oneri di istruttoria esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola";
 - copia fotostatica della patente di guida del sottoscrittore legalmente valida;
 - originale dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli art. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
 - i cittadini stranieri devono presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia;
 - i cittadini stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda la documentazione di cui all'art. 4, comma 4 del presente regolamento.

Art. 6

Programma di esame per l'abilitazione di insegnante di autoscuola

1. La prova di esame per insegnante di teoria verte sulle discipline elencate all'allegato 1 al D.M. 26/01/2011, n. 17, di seguito riportate:
- a) **Parte teorica:**
- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
 - Autotrasporto di persone e di cose – Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
 - Trasporto delle merci pericolose;
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
 - Norme di comportamento sulle strade;
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;

- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

Art. 7

Programma di esame per l'abilitazione di istruttore di autoscuola

1. La prova di esame per istruttore di guida verte sulle discipline elencate all'allegato 2 al D.M. 26/01/2011, n. 17, di seguito riportate:

a) Parte teorica:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;

b) Parte pratica - abilitazione per istruttori di guida ai sensi del precedente art. 2 - comma 1 - lett. b)

lezioni simulate di guida su: un motociclo, un'autovettura, un autocarro, un autotreno o autoarticolato, un autobus;

c) Parte pratica - abilitazione per istruttori di guida ai sensi del precedente art. 2 - comma 1 - lett. c)

lezioni simulate di guida su: un'autovettura, un autocarro, un autotreno o autoarticolato, un autobus.

Art. 8

Esame per l'abilitazione ad insegnante di autoscuola

1. L'esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria verte sulle materie di cui al precedente art. 6 e si articola in quattro prove:

- a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 minuti. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, come stabilito dalla Commissione d'esame di cui all'art. 12, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun tema non inferiore a cinque e, complessivo sui tre temi, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2. Ai fini dell'espletamento della prova di cui al comma 1 lett. b) la commissione predispone tre buste, ognuna contenente tre temi. Tra tali buste, un candidato, alla presenza di almeno altri due, ne sceglie una e il contenuto della stessa diventa oggetto d'esame. Si procede, quindi, all'apertura delle due buste restanti e il loro contenuto è portato a conoscenza dei candidati.
3. Gli elaborati sono scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro della Provincia e la sigla di almeno un componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, supporti tecnologici, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 12 cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che le viola viene escluso dal procedimento.

Art. 9

Esame per l'abilitazione ad istruttore di autoscuola

1. L'esame per l'abilitazione ad istruttore di guida verte sulle materie di cui al precedente art. 7 e si articola in tre prove:
- a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 minuti. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 - capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione di cui al comma 12 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
 - capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione di cui al comma 12 che funge da allievo e titolare almeno della patente B, per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c);

- capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione di cui al comma 12), condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. I veicoli utilizzati per le prove pratiche di guida devono essere idonei all'attività di autoscuola, avere le caratteristiche previste dall'art. 7, comma 4 del D.M. n. 17/2011, devono essere forniti a cura e spese del candidato interessato. I veicoli utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati, esame per istruttore di autoscuola, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame.
3. I candidati che intendono conseguire l'abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) sostengono solo le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 10 **Estensione delle abilitazioni**

1. L'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida, se in possesso della patente prescritta per il tipo di abilitazione da acquisire, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale, e, ove prevista, la parte di programma pratico in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove di cui al precedente art. 9 ad esclusione della prova di cui al comma 1, lett. a) dello stesso articolo.
Per il superamento delle prove i punteggi minimi e massimi sono quelli definiti per le prove di cui al medesimo art. 9.
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, frequenta il corso di formazione iniziale per insegnanti. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove di cui all'art. 8, comma 1 con esclusione della prova prevista al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.
Per il superamento delle prove i punteggi minimi e massimi sono quelli definiti per le prove di cui allo stesso art. 8.
3. L'istruttore già abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende integrare la propria abilitazione anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato II al D.M. n. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per tale estensione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A.
Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6 decimi.

Art. 11
Convocazione dei candidati all'esame

1. Agli ammessi alla prova di esame è data comunicazione, a cura del Presidente della Commissione di cui all'art. 12, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova stessa, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire prova certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'esame.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido.
3. Agli esclusi dalla prova di esame è data comunicazione motivata secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. Il versamento per oneri di istruttoria, di cui all'art. 5, comma 3, non è rimborsabile.
6. Se l'assenza è dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data dell'esame, a richiesta dell'interessato, il versamento per oneri di istruttoria può essere utilmente imputato alla successiva prova d'esame da effettuarsi nella prima sessione utile. In tal caso è fatta salva la domanda di ammissione già presentata.
7. La facoltà di cui al comma precedente è esercitabile solo per una volta.

Art. 12
Commissione di esame

1. È istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di scuola guida con sede presso il Servizio provinciale competente, composta da:
 - a) il Dirigente della Provincia responsabile del competente Servizio o un suo delegato che la presiede;
 - b) un esperto nelle materie di esame in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso comunque del titolo di ingegnere o di architetto, designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia;
 - c) un rappresentante delle Associazioni di categoria delle autoscuole, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4, comma 1, lett A) e della patente di guida delle

categorie A, B, C+E, D, designato congiuntamente da tutte le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente.

2. La Commissione, come disposto dall'Accordo-Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002, è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente della stessa.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da dipendenti del Servizio provinciale competente, designati, unitamente ai supplenti, dal Dirigente del Servizio stesso.
5. Se un componente effettivo è impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione al Segretario della Commissione, al fine di consentire la convocazione del membro supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non partecipa a tre sedute relative all'esame in corso, senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
6. La commissione decide, di norma, all'unanimità. Qualora questo non si verifichi le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione, non dipendente della Provincia, è attribuito un gettone di presenza omnicomprendente per ogni seduta d'esame determinato con successivo atto di Giunta Provinciale.
7. La Commissione procede a:
 - a) valutare la regolarità delle domande degli aspiranti al conseguimento dell'idoneità, accertandone i requisiti per l'ammissione all'esame, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio Provinciale e dopo aver dichiarato l'esistenza o meno di incompatibilità con i candidati stessi ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
 - b) fissare le date delle sedute di esame;
 - c) predisporre le due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, con sistema informatico e con criterio di casualità secondo il data base utilizzato dalla Motorizzazione Civile per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B;
 - d) predisporre le prove scritte di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) che dovranno sostenere i candidati all'esame di insegnante di teoria;
 - e) espletare gli esami e predisporre l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito nelle varie prove. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nella sede della prova di esame o nella sede del Servizio Provinciale competente e pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.
8. Il Segretario della Commissione redige un verbale della prova di esame sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario stesso. Copia del verbale, unitamente a copia dell'elenco di cui al precedente comma 7, lett. e), è trasmessa al competente Servizio Provinciale che, dopo averne preso atto con provvedimento dirigenziale, cura gli adempimenti di cui all'art. 13.

Art. 13
Rilascio degli attestati

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuole è rilasciato dal Dirigente del competente Servizio della Provincia sulle base delle risultanze del verbale di esame trasmesso dalla Commissione.
2. Il Dirigente del competente Servizio della Provincia provvede, altresì, a rilasciare duplicati degli attestati in caso di smarrimento o deterioramento.
3. Il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 avviene previa consegna all'Ufficio competente della dovuta marca da bollo.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Le norme del presente Regolamento, in attesa del suo formale aggiornamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali e/o regionali.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla specifica normativa in materia.